

AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI**Servizio Appalti**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ serv.appalti@provincia.tn.it

@ serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**NOTA DI CHIARIMENTO**Trento, **27 GEN. 2017**Prot. n. S171/2017/ **47291** /3.5-2016/1433

Oggetto: affidamento in concessione del **SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E FORMATIVE DI CESENATICO (FC) E CANDRIAI (TN) DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.**

Acquisto il parere del competente Dipartimento Infrastrutture e Mobilità di cui alla nota prot. n. 44813 dd. 26 gennaio 2017, si pubblica il quesito formulato da un concorrente interessato a partecipare alla procedura in oggetto e la relativa risposta:

**Quesito:**

Tenuto conto dell'importo presunto della concessione si rende necessario capire se il dispositivo di legge riferito al calcolo della garanzia definitiva sarà applicato al valore dei soli lavori che il concessionario sarà tenuto ad eseguire (con progressiva riduzione dell'importo garantito in funzione dello sviluppo delle opere, come previsto dal comma 5 dell'art. 103 Dlgs. 50/2016), ovvero sull'importo totale del valore della concessione. In tale ultimo caso si chiedono chiarimenti su logiche e modalità di progressivo svincolo della garanzia ai sensi del medesimo comma citato, nonché sull'integrazione con la garanzia di cui all'art. 183 comma 13 del Dlgs. 50/2016 e su eventuali modalità di prestazione della garanzia stessa che consentano di mitigarne l'onerosità e difficoltà di reperimento.

**Risposta:**

Premesso che l'art. 103 del D.lgs. 50/2016 prevede che *"L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale..."*;

nel caso di specie per *"importo contrattuale"* deve intendersi il valore complessivo della concessione ovvero Euro 26.282.789,26.

**Svincolo della garanzia definitiva.**

L'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) Autorità Nazionale Anticorruzione nella deliberazione n. 85 del 10 ottobre 2012 (rif. D.lgs. 163/2006 art. 113) evidenziava che:

*"Il meccanismo dello svincolo della cauzione definitiva previsto dall'art. 113 comma 3, del D.lgs. 163/2006, riguardante i soli appalti di lavori, trova applicazione anche nei contratti di servizi e forniture. Pur non essendo previsto un sistema corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori, ai fini dello svincolo parziale, la stazione appaltante, **su richiesta dell'operatore economico, può sopperire a questa mancanza producendo un'analoga attestazione sullo stato di esecuzione della fornitura o del servizio** da produrre all'istituto bancario o assicurativo che ha prestato la garanzia fideiussoria."*



Si ritiene che il principio generale esplicitato nella deliberazione sopra ricordata, pur riferendosi all'applicazione dell'articolo 113 del vecchio codice degli appalti, abrogato e sostituito dal D.lgs. 50/2016, sia applicabile anche per l'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

### **Garanzia ex art. 183 comma 13**


La richiesta di chiarimenti in ordine all'integrazione della cauzione definitiva con la garanzia di cui all'art. 183 comma 13 del D.lgs. 50/2016 non risulta pertinente.

### **Forme per mitigare l'onerosità della prestazione della garanzia definitiva**

Premesso che l'art. 103 del D.lgs. 50/2016 recita: "*Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria*"; nel caso di specie si rinvia alla possibilità di applicare le riduzioni ex art. 93 comma 7<sup>1</sup>



PR/BG



IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -

1L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.